

## Ebbrezza Ictu Oculi

Foto Coraggio



Con una interessante sentenza del 25.5.2011, la Corte d'Appello di Trento è tornata sulla dibattuta questione della necessità dell'alcoltest ai fini dell'accertabilità in concreto di una violazione per guida in stato di alterazione alcolica di gravità superiore a quella minima prevista dalla normativa, e quindi di rilevanza penale (posto che un tasso ricompreso fra 0,5 e 0,8 ora integra solo una violazione amministrativa).

Il caso di specie riguardava una persona che non riuscì ad effettuare l'alcoltest nonostante ben sette tentativi consecutivi, andati tutti a vuoto. Questa circostanza, unitamente a segni esteriori eclatanti, quali "occhi lucidi, equilibrio precario, forte alito alcolico, comportamenti disarticolati con vistosi ondeggiamenti in avanti, continui sbalzi di umore e difficoltà di espressione verbale", aveva indotto il giudice di primo grado a ritenere l'ipotesi meno grave sanzionata penalmente (in quanto comunque più favorevole), di cui all'art. 186 c. 2 lett. B del codice della strada.

In sede di appello la Corte ha ampiamente e diffusamente confermato la decisione assunta al giudice di primo grado, argomentando anche con riferimenti normativi.

I giudici di Trento, prima di tutto, e correttamente, hanno dato atto che la Corte di Cassazione, con recente sentenza n. 16012 del 17.2.2011, ha affermato che: "... Non vi è motivo di ritenere che il nuovo sistema sanzionatorio (introdotto con il DL 3.8.2007 n. 117 e successive modificazioni apportate all'art. 186 del C.d.S.) precluda oggi al giudice di poter dimostrare l'esistenza dello stato di ebbrezza del livello contestato nell'imputazione, in assenza di accertamento strumentale e precipuamente sulla base delle circostanze sintomatiche riferite dai verbalizzanti; occorre, però, che ricorrano significativi e concreti elementi per ritenere sussistente nell'organismo del soggetto, al momento del controllo, un tasso alcolemico superiore a 0,8 g/l. Diversamente si dovrà optare per la fattispecie meno grave di cui all'art. 186 lett. a) C.d.S., oggi depenalizzata, ai sensi dell'art. 33 della legge n. 120 del 2010", ed è giunta anche a suggerire indagini tecnico-scientifiche tramite perizia al riguardo. Però, hanno poi ricordato, il problema resta comunque *di fatto*, per cui la riconducibilità automatica della fattispecie concreta, in assenza del supporto tecnico dell'alcoltest, all'ipotesi depenalizzata di cui all'art. 186 c. 2 lett. A del codice della strada non può mai essere automatica. Si devono invece "considerare prima criticamente tutte le risultanze disponibili e poi, eventualmente, approdare alla conclusione proposta, se nulla dimostra che alterazione eccedente lo 0,8 g/l vi fu".

La Corte di Trento ha quindi richiamato, per il suo indubbio valore orientativo, la "tabella descrittiva dei principali sintomi correlati ai diversi livelli di concentrazione alcolemica", costituente l'allegato 1 alla legge modificativa dell'art. 186

C.d.S., pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale n. 210 dell'8.9.2008, la quale indica con precisione, per ogni variazione di livello della concentrazione alcolica nel sangue, quali sono le sensazioni più frequenti, in particolare gli effetti progressivi e le abilità compromesse. Lucidamente, ha riconosciuto la Corte che "non esiste categoricità o meccanicismo assoluto nelle relative elencazioni, incidendo su di esse le variabilità individuali; vero è, però, che se valori già elevati, in un organismo forte e capace di maggiore resistenza possono non ancora produrre le evidenze mediamente rilevabili, certo è pure che le manifestazioni più gravi non possono in nessun caso derivare da trascurabilità dei valori o da loro appartenenza all'ambito della fascia minima". Questa è una massima di comune esperienza, fondata sull'*id quod plerumque accidit*, e quindi ben invocabile, prima ancora che un dato medico-scientifico.

Posta questa premessa, nel caso di specie, hanno osservato i giudici, le condizioni del conducente al momento del controllo, macroscopicamente rilevabili *ictu oculi*, rientravano nella situazione propria delle alterazioni di livello superiore allo 0,8: i "comportamenti disarticolati, con vistosi ondeggiamenti in avanti", richiama la "difficoltà marcata a stare in piedi o camminare", corrispondente in tabella ai livelli compresi tra 1,6 e 3,0; "la difficoltà di espressione verbale" richiama il "linguaggio mal articolato", corrispondente ai livelli compresi tra 0,9 ed 1,5. Tutto ciò è sufficiente, hanno ritenuto i giudici, a ricondurre il fatto in un ambito rientrante nei più alti gradi della compromissione psicofisica, maggiormente se tali indici si confrontano con quelli delle ben minori alterazioni da fascia A ex art. 186 CdS (riduzione della capacità di giudizio; riduzione della capacità di individuare oggetti in movimento e della visione laterale; riflessi alterati; alterazione delle capacità di reazione agli stimoli sonori e luminosi), che possono anche non essere avvertite dalla stessa persona coinvolta, prima ancora che dall'esterno.

Correttamente, quindi, il giudice di primo grado aveva escluso la fascia minima ex lettera A, depenalizzata, e la fascia massima C ex art. 186, in nome del *favor rei*.

Il ragionamento seguito dalla Corte d'Appello di Trento, quindi, non è stato solo di carattere empirico, ma anche logico-sistematico, in quanto fondato su norme extrapenalistiche a cui è legittimo rinviare a fini non solo interpretativi, ma anche di (ri)costruzione della fattispecie.

Ora è verosimile che la questione torni alla Corte di Cassazione, anche in virtù della ricchezza dell'apparato motivazionale che richiama dati ordinali fissati per *tabulas*. Come dire, palla al centro. ■

\*Presidente di Sezione  
Tribunale di Bologna